



DOTT. COSIMO CAVALLLO
NOTAIO

Rep. n. 71843 ----- Racc. n. 24056

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette gennaio duemilaventisei in San Daniele del Friuli, alla Via A. Andreuzzi n. 8 nel mio studio

Io sottoscritto dott. Cavallo Cosimo Notaio in San Daniele del Friuli iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo

su richiesta di Di Giacomo Luca Aldo Giovanni nato a Milano (MI) il giorno 2 novembre 1956 domiciliato per la carica ad Amaro alla via Fratelli Solari n. 3/A, nell'interesse dell'infradetta società "EUROTECH S.P.A."

procedo alla redazione in forma pubblica del verbale differito (per quanto riguarda il settimo punto dell'ordine del giorno) - essendo stato richiesto in tal senso con riferimento alla modalità di convocazione in audiovideoconferenza - dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione (adunanza alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità - solo per quanto riguarda il settimo punto dell'ordine del giorno - collegato sulla piattaforma di comunicazione Microsoft Teams dalla sede della società in Amaro via Fratelli Solari n. 3/A dalle ore 16,21) della società

"EUROTECH S.P.A."

con sede in Amaro (UD), (ed indirizzo ex art. 111-ter disp. att. cod. civ. alla via Fratelli Solari n. 3/A), capitale sociale Euro 9.657.277,25 (novemilioneiseicentocinquantasettemiladuecentosettantasette virgola venticinque) i.v., n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine e cod. fisc. 01791330309, società con azioni ammesse alla quotazione presso il mercato telematico azionario (Segmento: FTSE Italia Small Cap) gestito da "Borsa Italiana spa"

adunanza che si è tenuta in data odierna (con l'utilizzo di un sistema di comunicazione in audiovideoconferenza).

Il presente verbale è quindi redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione in relazione all'adottanda delibera.

All'uopo io Notaio, dopo aver identificato il predetto Di Giacomo Luca Aldo Giovanni, do atto che la riunione si è svolta come segue (la formulazione del resoconto, ai fini di una più semplice intelligibilità, è con il tempo verbale presente).

Presiede la suddetta adunanza (ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale vigente) il precitato Dott. Di Giacomo Luca Aldo Giovanni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale preliminarmente incarica (ore 16,23) me Notaio di provvedere alla verbalizzazione dell'adunanza limitatamente al settimo punto dell'ordine del giorno, mentre gli altri punti all'ordine del giorno saranno oggetto di separata verbalizzazione (non notarile).

Registrato a:
UDINE
il 24/02/2026
al N. 3539 S. 1T

Il Presidente, nel contesto dell'adunanza, dichiara (chiedendomi di darne atto nel presente verbale):

- che il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato (in audiovideoconferenza) nelle modalità statutarie per questo giorno per deliberare anche sul settimo punto all'ordine del giorno di seguito indicato;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso (in ossequio alle previsioni statutarie) anche a ciascun sindaco effettivo;
- che (secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 16.5 dello statuto) l'intervento all'adunanza del consiglio di amministrazione può avvenire anche in audiovideoconferenza;
- che la riunione si è svolta attraverso collegamento alla piattaforma informatica Microsoft Teams;
- che per l'intero Consiglio di Amministrazione (essendo stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il link per accedere alla teleconferenza) sono collegati in audiovideoconferenza, in ossequio alle previsioni dell'art. 16.5 dello statuto, il presidente dott. Di Giacomo Luca Aldo Giovanni, Fumagalli Aldo vice presidente, Michela Costa, Milan Massimo, Carando Davide Albino, Amadesi Laura e Olivieri Tiziana consiglieri;
- che per quanto riguarda il Collegio Sindacale (essendo stato tempestivamente comunicato agli aventi diritto il link per accedere alla teleconferenza) è collegato l'intero Collegio Sindacale in audiovideoconferenza, in ossequio alle precitate previsioni statutarie, in persona del dott. Monti Fabio presidente e dei sindaci effettivi dott.ssa Savi Daniela e dott.ssa Briganti Laura;
- che è collegato in audiovideoconferenza (in qualità di soggetto invitato dal Consiglio di Amministrazione) anche il procuratore speciale della società dott. Barazza Sandro;
- che il Consiglio di Amministrazione è quindi regolarmente costituito per deliberare anche sul seguente punto dell'ordine del giorno (punto settimo):

AUMENTO DI CAPITALE, A PAGAMENTO E IN VIA SCINDIBILE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 1 COD. CIV.; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente (all'inizio dell'adunanza) ha già verificato l'identità di tutti gli intervenuti (collegati in audiovideoconferenza) e ha già verificato che a ciascuno degli intervenuti fosse assicurata - secondo le modalità previste dallo statuto - la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché di ricevere, trasmettere e visionare la documentazione non conosciuta in precedenza in modo che fosse assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione.

Il presidente propone di anticipare la trattazione del settimo punto all'ordine del giorno (rispetto a punti anteriori) e sul

punto sussiste consenso di tutti i consiglieri.

Il presidente (in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'adunanza) richiama in primo luogo la Massima n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, Massima secondo la quale il Consiglio di Amministrazione di società di capitali si può regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audiovideoconferenza e quindi anche se il presidente e il notaio verbalizzante non si trovino nello stesso luogo.

Il presidente espone che l'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2024 (con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano Rep. 40.728 Racc. 20.022 reg. a Milano il 16 ottobre 2024 al n. 76955/S1T) ha deliberato:

"1. Di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di due anni dalla data della presente deliberazione, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento - eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partners commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche,

modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione...".

Il presidente espone altresì che il Consiglio di Amministrazione con adunanza del 23 giugno 2025 (con verbale ricevuto dal Notaio Cosimo Cavallo di San Daniele del Friuli Rep. 71373 Racc. 23664 reg. a Udine il 24 luglio 2025 al n. 15114/S1T) ha deliberato (in parziale esecuzione della delega ricevuta) di aumentare a pagamento il capitale, in via inscindibile, per Euro 778.331,25 (settecentosettantottomilatrecentotrentuno virgola venticinque) - e con imposizione di un sovrapprezzo globale di Euro 1.721.668,73 (unmilionesettecentoventunomila-seicentosessantotto virgola settantatre) in relazione all'integrale ammontare dell'aumento e quindi con una raccolta di importo complessivo di Euro 2.499.999,98 (duemilioni quattrocentonovantanove milanovecentonovantanove virgola novantotto) - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 4 co. secondo periodo del codice civile, in quanto l'intero aumento era riservato in sottoscrizione ad "Emera S.r.l." (con sede in Milano via Gaetano Negri n. 8, n. di iscrizione al R.I. di Milano Monza Brianza Lodi e cod. fisc. 10584040967) e che in data 23 giugno 2025 l'intero importo dell'aumento deliberato è stato interamente sottoscritto dalla predetta "Emera S.r.l.".

Il presidente espone che, in relazione all'attuale andamento dell'attività aziendale ed alle attuali esigenze di liquidità della società, appare opportuno e conforme a strategia aziendale esercitare la delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale tendenzialmente (e salvi gli arrotondamenti opportuni in ragione della concreta determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni complessive oggetto di offerta di opzione) per l'integrale ammontare residuo previsto dalla precitata delibera di assemblea straordinaria del 15 ottobre 2024 (in conformità alle previsioni di quest'ultima); precisa che la proposta delibera (delegata) di aumento oneroso dovrà prevedere la natura scindibile dell'operazione ai sensi dell'art. 2439 II co. cod. civ., l'ordinaria attribuzione agli azionisti del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. e il versamento (oltre che dell'intero ammontare del sovrapprezzo) dell'intero valore nominale delle azioni sottoscritte già al momento della sottoscrizione.

Il presidente del Collegio Sindacale (a nome dell'intero Col-

legio) attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ. e che il capitale sociale al momento sottoscritto è integralmente versato ai sensi dell'art. 2438 cod. civ. e che non vi sono prestiti obbligazionari convertibili in corso.

Il presidente del Collegio Sindacale conclude che, pertanto, nulla osta alla eseguibilità legale dell'operazione.

Il presidente invita, quindi, i consiglieri a esprimersi sulla seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione

delibera

1) di aumentare, per l'integrale ammontare residuo - e salvi gli arrotondamenti opportuni in ragione della concreta determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni complessive oggetto di offerta di opzione - previsto dalla delibera (di delega) dell'assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2024 verbalizzata con atto a rogito del notaio Caruso Claudio di Milano in data 15 ottobre 2024, rep. n. 40.728/20.022, registrato presso la Direzione Provinciale I di Milano il 16 ottobre 2024 al n. 76955, il capitale sociale di Eurotech S.p.A., a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 5.249.109,00 (cinquemilioniduecentoquarantanovemilacentonove virgola zero zero) oltre sovrapprezzo complessivo di Euro 12.240.922,19 (dodicimilioniduecentoquarantamilanovecentoventidue virgola diciannove) e dunque con una raccolta di importo complessivo di Euro 17.490.031,19 (diciassettemilioniquattrocentonovantamilatrentuno virgola diciannove), mediante emissione di massime numero 20.996.436 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare al pari delle altre azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione, da ammettersi alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ., ad un prezzo per ogni nuova azione ordinaria pari a Euro 0,833 (zero virgola ottocentotrentatre), di cui Euro 0,250 (zero virgola duecentocinquanta) per capitale ed Euro 0,583 (zero virgola cinquecentotottantatre) a titolo di sovrapprezzo, ai seguenti termini e condizioni:

- il rapporto di offerta di opzione ai soci aventi diritto è stabilito in ragione di 6 (sei) nuove azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 11 (undici) azioni ordinarie già possedute, ferma restando l'ammissibilità di lievi aggiustamenti per assicurare la quadratura complessiva dell'operazione;
- le azioni di nuova emissione dovranno essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione in danaro ovvero mediante l'utilizzo di eventuali versamenti già effettuati in conto futuro aumento di capitale;
- il periodo di adesione all'offerta di opzione è fissato

(salva l'osservanza delle previsioni dell'art. 2441 II co. cod. civ.) dal 2 febbraio 2026 al 19 febbraio 2026 (estremi inclusi); i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il predetto periodo di adesione all'offerta di opzione tramite gli Intermediari Autorizzati, i quali sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del periodo di adesione all'offerta di opzione; i diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext STAR Milan dal 2 febbraio 2026 al 13 febbraio 2026 (estremi compresi);

- l'offerta di opzione sarà in ogni caso comunicata a cura dell'organo amministrativo presso il competente Registro delle Imprese e contestualmente sarà resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet della Società;

- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., viene fissato al 30 aprile 2026, fermo restando che l'aumento si perfezionerà in ogni caso per un importo pari all'ammontare effettivamente sottoscritto ai sensi dell'art. 2439 II co. cod. civ.;

- i diritti di opzione non esercitati entro il termine relativo al periodo di adesione all'offerta di opzione, quindi entro il 19 febbraio 2026 compreso, saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del periodo previsto per l'esercizio dell'opzione stessa, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ.;

2) di approvare il documento informativo redatto ai sensi dell'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1129/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext STAR Milan delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale;

3) di consentire, ai sensi dell'art. 9 della "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing" ai Soggetti Rilevanti di effettuare operazioni per conto proprio o di terzi nel corso del blackout period, con riferimento all'esercizio dei diritti relativi all'Aumento di Capitale;

4) di inserire nella formulazione dell'art. 5 dello Statuto sociale di "EUROTECH S.P.A." un nuovo comma del seguente tenore:

<<Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2026, in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 15 ottobre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Eurotech S.p.A., a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 5.249.109,00 (cinquemilioniduecentoquarantanovemilacentonove virgola zero zero) oltre il so-

vrapprezzo di Euro 12.240.922,19 (dodicimilioniduecentoquarantamilanovecentoventidue virgola diciannove) e dunque per complessivi Euro 17.490.031,19 (diciassettemilioniquattrocentonovantamilatrentuno virgola diciannove), mediante emissione di massime numero 20.996.436 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare al pari delle altre azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione, da ammettersi alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ., ad un prezzo totale (comprensivo di sovrapprezzo) per ogni nuova azione ordinaria pari a Euro 0,833 (zero virgola ottocentotrentatre).>>;

5) di conferire ampio mandato al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla presente deliberazione, con tutti i più ampi poteri al riguardo, nulla escluso od eccettuato, e, in particolare, per procedere al collocamento delle eventuali azioni rimaste inoptate ad esito della procedura di offerta di opzione e dell'offerta in Borsa presso soci e/o presso terzi, nonché per il compimento di tutto quanto necessario e opportuno per il perfezionamento e per l'esecuzione della presente delibera di aumento di capitale nel suo complesso, l'effettuazione di tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla legge e/o regolamento, per apportare ogni modifica necessaria o opportuna alla determinazione d'offerta ed, in genere, per provvedere a quant'altro richiesto, necessario ovvero utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, ovverosia ogni potere per curare le pratiche e formalità necessarie per l'esatta esecuzione delle presenti delibere, con facoltà di provvedere, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, cod. civ., al deposito dello statuto aggiornato con il nuovo testo dell'art. 5, unitamente al deposito della attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2444 cod. civ.;

6) fermo restando il calendario dell'offerta attualmente previsto, di conferire delega al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'amministratore delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, per modificare il calendario dell'offerta al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà della Società, ivi incluse particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'aumento di capitale, nonché per prevedere, se del caso, nel rispetto dei termini di legge, una più precisa individuazione del periodo e delle modalità di esercizio dei diritti inoptati."

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla predetta proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Chiedono di prendere la parola i consiglieri Fumagalli Aldo e Carando Davide Albino i quali, per quanto occorrer possa, anche ai sensi dell'art. 2391 c.c., dichiarano di essere portatori di un interesse sia per conto proprio sia per conto di terzi nel deliberando aumento di capitale, in quanto sia soci (per interposta persona) sia amministratori di Emera S.r.l., azionista di maggioranza relativa della Società.

Nessun altro dei presenti chiede la parola e il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la discussione e passa alla votazione del predetto testo di delibera di cui è stata data lettura.

Il presidente dichiara di constatare che hanno partecipato al voto n. 7 consiglieri

n. 7 consiglieri hanno espresso voto favorevole

n. 0 consiglieri hanno espresso voto contrario

n. 0 consiglieri si sono astenuti dal voto

e pertanto dichiara approvata (con manifestazione del voto mediante alzata di mano) all'unanimità la proposta delibera di aumento oneroso di capitale.

Null'altro essendovi da deliberare (in relazione al settimo punto all'ordine del giorno) dalle ore 16,55 ho cessato di assistere all'adunanza (dovendo essa continuare per la trattazione di altri punti all'ordine del giorno non oggetto della presente verbalizzazione).

Lo statuto così come aggiornato si allega al presente atto sub. A)

Io Notaio

ho ricevuto il presente verbale scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su due fogli per otto pagine Sottoscritto, unitamente all'allegato, solo da me Notaio, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., alle ore venti e quarantasette F.to Cosimo Cavallo Notaio

Allegato A) Atto Racc. n. 24056

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Soci - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"EUROTECH S.p.A."

Art. 2

1. La Società ha sede in Amaro (UD).

2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Art. 3

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso

all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

Art. 4

1. La società ha per oggetto:

a. ogni attività di ricerca, sviluppo e produzione di prototipi, in piccole e grandi serie, relativa ai settori dell'informatica, dell'automazione industriale e delle applicazioni elettroniche ed elettromeccaniche in genere, nonché a quelli ad essi collegati o complementari;

b. l'ideazione, lo studio, la progettazione, la realizzazione, la produzione nonché il montaggio, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di ogni tipo di sistemi ed apparecchiature, elettroniche e non, semplici e complesse, comunque relativi al settore informatico, all'automazione industriale ed a qualunque altra applicazione elettronica ed elettromeccanica in genere per uso industriale, professionale, civile, militare, aerospaziale, automobilistico;

c. la progettazione, la produzione e la commercializzazione di ogni tipo di componente ed accessorio per il funzionamento delle apparecchiature di cui al punto b.;

d. lo sviluppo e la commercializzazione di software comunque relativo ai prodotti di cui ai punti a., b., c.;

e. la consulenza, l'assistenza e l'organizzazione delle aziende o di quanti altri interessati all'utilizzazione dei prodotti sopra elencati;

f. l'istruzione teorica e pratica del personale proprio e di quello di altre imprese interessate all'impiego dei prodotti ed alle prestazioni fornite dalla società e il completo svolgimento di tutte le pratiche e procedure tecniche amministrative per l'omologazione brevettazione ed istituzione di marchi e per la loro difesa, relativamente ai punti anzidetti.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Capitale sociale

Art. 5

1. Il capitale sociale è determinato in euro 9.657.277,25 diviso in numero 38.629.109 azioni ordinarie.

2. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

2-bis Salva ogni altra disposizione di legge, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma del Codice Civile la deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

5. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 15 ottobre 2024, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di due anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento - eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di de-

terminare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

5-bis Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2026, in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 15 ottobre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Eurotech S.p.A., a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 5.249.109,00 (cinquemilioniduecentoquarantanovemilacentonove virgola zero zero) oltre il sovrapprezzo di Euro 12.240.922,19 (dodicimilioniduecentoquarantamilanovecentoventidue virgola diciannove) e dunque per complessivi Euro 17.490.031,19 (diciassettemilioniquattrocentonovantamilatrentuno virgola diciannove), mediante emissione di massime numero 20.996.436 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare al pari delle altre azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione, da ammettersi alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ., ad un prezzo totale (comprensivo di sovrapprezzo) per ogni nuova azione ordinaria pari a Euro 0,833 (zero virgola ottocentotrentatre).

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, del D.Lgs. 58/1998, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sorge solamente in capo a chi, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del qua-

ranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi.

Assemblea

Art. 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. L'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e qualora richiesto dalla normativa applicabile, anche eventualmente per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui giornali quotidiani (e comunque con le modalità previste dalla specifica disciplina normativa vigente), contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'unica convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento

di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.

3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Art. 8

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto.

In caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, tuttavia, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Art. 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

Art. 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di aventi diritto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta

i risultati della stessa.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Art. 11

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea eventualmente approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 12

1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

Art. 13

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea ordinaria ne determina il numero al momento della nomina. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

2. Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progres-

sivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente; in particolare almeno ventuno giorni prima della data della predetta assemblea le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. N. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo 14.3, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non

assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente; e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano, nelle rispettive cariche, tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.

Art. 16

1. Il Presidente - o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo - convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la

data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.

3. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente - o chi ne fa le veci ai sensi del comma 7 del presente articolo - lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato, se nominato, o da almeno tre Amministratori, fermo ogni altro potere di convocazione attribuito dalla legge.

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti. Qualora sia assente o impedito il Segretario, il Consiglio designa chi deve sostituirlo.

Art. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.

3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.

Art. 18

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.

3. Dell'esercizio dei poteri delegati e sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ovvero gli Amministratori delegati se nominati, sono tenuti a riferire adeguatamente e tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. N. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono fun-

zioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Art. 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Ad essi spetta, inoltre, un compenso annuale che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e dei membri del Comitato Esecutivo.

3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Comitato Esecutivo

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti se più di uno, se nominati.

2. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

Art. 22

1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo - per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto - sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 24

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza della società

Art. 25

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16 comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.

2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituito.

3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatarî estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Collegio Sindacale

Art. 26

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti il cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano ed ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società:

l'attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica.

2. La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti

che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2 (due) per cento del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ogni azionista, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. N. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa eventualmente applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148 comma 2, D.Lgs. n. 58/98.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla

legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo, a cui spetta la Presidenza, e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla

minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Resta fermo in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Art. 27

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informativa al medesimo dovuta, l'obbligo degli amministratori di riferire ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ha cadenza trimestrale, ed è adempiuto mediante relazione scritta.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

- a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
- b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale all'uopo abilitata.

Bilancio, Dividendi, Riserve

Art. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

Art. 29

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.

Scioglimento - Liquidazione

Disposizioni Generali

Art. 30

1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.